

STATUTO

DELL' "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.P.M.I."

TITOLO I - Denominazione – sede

Articolo 1 –

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita con sede in Milano, via Boeri n.7, un'associazione che assume la denominazione ***"Associazione Sportiva delle Polizia Municipali e Locali d'Italia - associazione sportiva dilettantistica"***, in breve ***"A.S.P.M.I. A.s.d."***

Il presente Statuto è ispirato al principio di democrazia interna nel rispetto dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui l'associazione sportiva intenderà affiliarsi mediante delibera del Comitato Esecutivo per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI.

TITOLO II - Scopo- Oggetto - Durata

Articolo 2 –

Premesso che l'Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro, la stessa è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

1. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di altre società sportive dilettantistiche; altresì, potrà svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva di tutte le discipline sportive. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
2. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie,

personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

3. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.

Articolo 3 –

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO III – Associati e Quote

Articolo 4 –

Il numero degli Associati è illimitato. Possono essere Associati all'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

In tal senso possono essere affiliati all' *A.S.P.M.I. A.s.d.*:

- 1) Tutti i Gruppi Sportivi regolarmente costituiti in tutti i Corpi di Polizia Municipale e Locale d'Italia che ne facciano richiesta e che questa sia accolta dal Comitato Esecutivo.
- 2) Tutti i singoli appartenenti a Corpi e servizi di Polizia Municipale e Locale inquadrati come Agenti, addetti al coordinamento e controllo, Dirigente e Comandanti.
- 3) E' fatto divieto di tesseramento per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai provvedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.
- 4)

I soci possono essere A) in attività di servizio regolarmente assunti con concorso o con assunzione a tempo determinato B) già posti in quiescenza.

Articolo 5 –

Chi intende essere ammesso come Associato dovrà farne richiesta scritta al Comitato Esecutivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni, Enti, Gruppi Sportivi e persone individuali fisiche (che non sono in grado di costituire un Gruppo Sportivo) che intendano diventare soci dell'Associazione, dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale alla Segreteria Nazionale per l'approvazione preventiva, comunicando il numero e le generalità dei soci ed eventuali variazioni. L'elenco dei Soci dovrà essere sempre esposto presso la Segreteria dell' *A.S.P.M.I. A.s.d*

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del Comitato Esecutivo, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Associato. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 –

La qualifica di Associato da' diritto:

- a frequentare le iniziative indette dal Comitato Esecutivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi se maggiorenni.

Gli Associati sono tenuti:

- al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Comitato Esecutivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Comitato Esecutivo.

Articolo 7 –

La quota, di cui al precedente articolo, dovrà essere pagata, sia per i Gruppi Sportivi che per gli Associati individuali, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Comitato Esecutivo entro il 30 novembre dell'anno precedente e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 8 –

La qualifica di Associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9 –

Il recesso volontario dell'Associato dovrà essere presentato per iscritto al Comitato Esecutivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Comitato Esecutivo nei confronti del Associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; *
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10 –

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) recesso volontario;

- b) esclusione, deliberata dal Comitato Esecutivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
 - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Comitato Esecutivo, pronunciata contro l'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - d) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
 3. L'associato radiato non può essere più ammesso.
 4. I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11 –

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli Associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.
- k) I proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli Associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

Esercizio Sociale - Articolo 12 –

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere deve predisporre entro il 26 febbraio dell'anno successivo il rendiconto economico e finanziario da presentare al Comitato Esecutivo entro il 31 marzo ed entro 30 giorni per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale degli Associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea Nazionale degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 13 –

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea Nazionale degli associati;
- b. il Presidente;
- c. Il Vice Presidente;
- d. il Comitato Esecutivo;
- e. la Commissione Tecnica;
- f. i Delegati Tecnici;
- g. il Segretario Generale;
- h. il Tesoriere;
- i. l'Addetto Stampa;
- j. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- k. il Collegio dei Probiviri.

Il Presidente, il Vice Presidente, i membri del Comitato Esecutivo, i membri della Commissione Tecnica, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed i membri del Collegio dei Probiviri sono organi elettivi dell'Associazione, scelti fra gli Associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. Restano in carica 4 anni – in relazione al quadriennio Olimpico - e sono rieleggibili.

Articolo 14 – Assemblee Nazionali

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività, almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli Associati mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo o l'invio di lettera semplice o fax o e-mail o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; se per via telematica almeno 30 giorni prima dell'adunanza, in tutti gli altri casi almeno 60 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15 –

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente, dei membri del Comitato Esecutivo, dei membri della Commissione Tecnica, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Comitato Esecutivo;
- d) fissa le principali linee programmatiche ed associative.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Comitato Esecutivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o dalla maggioranza dei Gruppi Sportivi Associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16 - Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli Associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni Associato o Gruppo Sportivo può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due Associati. I voti disponibili agli Associati ed ai Gruppi Sportivi è differenziato a seconda della partecipazione e/o l'organizzazione dei vari Campionati Nazionali o Campionati Internazionali così come meglio esplicito nell'allegato Regolamento.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritto.

In seconda convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie e straordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

In caso di parità il voto del Presidente Nazionale vale doppio.

Articolo 17 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per eleggere il Presidente e/o il Vice Presidente, il Tesoriere, i membri del Comitato Esecutivo, i membri della Commissione Tecnica per decadenza del Presidente, per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Per la delibera di scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati.

In caso di mancata convocazione dell'assemblea straordinaria da parte del Presidente, la stessa potrà essere convocata da un decimo degli Associati ordinari. In questo caso il Presidente deve provvedere obbligatoriamente alla convocazione della stessa entro 60 giorni.

Articolo 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.

Articolo 19 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Comitato Esecutivo e/o della Commissione Tecnica decadano dall'incarico, il Comitato Esecutivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere del mandato. In caso di assenza di non eletti, l'Assemblea Nazionale provvederà, nella prima riunione utile, alla nuova elezione dei membri necessari. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato Esecutivo, l'Assemblea Nazionale deve provvedere a nuove elezioni degli interi organi elettivi (Presidente, Vice Presidente, membri del Comitato Esecutivo, membri della Commissione Tecnica)

Articolo 20 – Presidente

Il Presidente deve essere eletto con il 50%+1 dei voti espressi dall'Assemblea Nazionale, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Comitato Esecutivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente è garante sulla osservanza dello Statuto sociale, presiede l'Assemblea Nazionale ed il Comitato Esecutivo. Potrà, ex officio, partecipare ad ogni incontro o seduta della Commissione Tecnica od altre Commissioni dell'Associazione. In caso di parità di voto del Comitato Esecutivo, il voto del Presidente sarà quello decisivo. Nominerà il rappresentate dell'Associazione nei diversi organismi nazionali od internazionali. Ha diritto di voto in tutte le riunioni o commissioni a cui prenderà parte. Tratta tutti gli argomenti che gli fossero stati delegati dal Comitato Esecutivo. Nomina il Segretario Generale dell'Associazione, il Tesoriere e l'Addetto Stampa. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, patrimoniali e finanziarie al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla elezione di questi. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Comitato Esecutivo alla prima riunione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni o impedimento definitivo si avrà la decadenza immediata di tutti gli organi elettivi. Spetterà al Vice Presidente l'ordinaria amministrazione e convocare entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria degli Associati per l'elezione del nuovo Presidente e il rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 21 – Vice Presidente

Il Vice Presidente deve essere eletto con il 50%+1 dei voti espressi dall'Assemblea Nazionale e supporta il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Per impedimento e/o assenza del Presidente ne eserciterà le mansioni, convocherà e presiederà il Comitato Esecutivo. Convocherà e gestirà le riunioni della Commissione Tecnica, assegnando ai vari membri le competenze e stabilendone gli obiettivi, salvo ratifica del Comitato Esecutivo, riferendone poi i contenuti al Comitato Esecutivo. Supporterà i Delegati Tecnici durante l'organizzazione dei Campionati Nazionali, riferendone poi i risultati al Comitato Esecutivo.

Gestirà, in caso di decadenza Presidente, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione convocando, entro i termini stabiliti dall'articolo 20 del presente Statuto, l'Assemblea Nazionale Straordinaria degli Associati. Ha diritto di voto in tutte le riunioni o commissioni a cui prenderà parte. Se la posizione resterà vacante, l'Assemblea Nazionale, alla prima riunione utile, eleggerà un nuovo Vice Presidente che resterà in carico per il periodo rimanente - sempre relativamente al quadriennio olimpico.

Articolo 22 – Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato direttamente dal Presidente. Partecipa a tutte le riunioni e commissioni dell'Associazione, senza diritto di voto e coadiuva le attività degli Organi Sociali.

I compiti del Segretario sono i seguenti:

sovrintendere all'ufficio dell'A.S.P.M.I., provvedere all'esecuzione delle disposizioni degli Organi Sociali, tenere aggiornato l'elenco dei Gruppi Sportivi e degli Associati, curare la redazione dei verbali delle Assemblee, del Comitato Esecutivo e della Commissione Tecnica, predisporre i deliberati degli organismi dell'A.SP.M.I., curare i contatti interni ed esterni dell'Associazione, la corrispondenza e la diffusione dei deliberati, dei mandati e di altro materiale inviato o da inviare ai vari Organi Elettivi dell'Associazione.

Articolo 23 – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato direttamente dal Presidente ed è il responsabile delle finanze dell'Associazione. Predisporre il Rendiconto economico-finanziario - consuntivo e preventivo - che sottopone, dopo l'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato Esecutivo, all'Assemblea Generale per l'approvazione. Partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto, esprimendo le sue opinioni su tutte le proposte concernenti nuove spese e presentando, ogni anno, un report sull'andamento finanziario dell'Associazione. È responsabile degli incassi e dei pagamenti. Può partecipare alle riunioni della Commissione Tecnica – senza diritto di voto.

Articolo 24 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è formato da Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario Generale e 4 Consiglieri.

Il Comitato Esecutivo è convocato almeno due volte all'anno o dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, o consegnare non meno di 20 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto, quello del Presidente sarà determinante.

Parte dei compiti del Comitato Esecutivo sono:

- deliberare in merito alle decisioni della Commissione Tecnica;
- deliberare in merito all'agenda dell'Assemblea Generale;
- condurre e gestire l'Associazione in conformità con le leggi;
- deliberare in merito alle controversie come primo grado di appello;
- curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico e finanziario;
- predisporre i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- deliberare circa l'esclusione degli Associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- può formulare proposte di modifica alla Statuto.

Articolo 25 – Commissione Tecnica

La Commissione Tecnica è formata dal Vice Presidente – che la presiede, la coordina e ne assegna gli incarichi – dal Segretario Generale e da 8 Delegati Tecnici.

È convocata almeno due volte l'anno e si occuperà della:

- verifica ed aggiornamento delle discipline sportive praticate dagli associati;
- verifica ed ammissione nuove discipline;
- creazione ed aggiornamento dei vari regolamenti delle discipline sportive;
- verifica ed ammissione delle candidature per l'organizzazione dei Campionati Nazionali da parte dei Gruppi Sportivi – o soci individuali – affiliati.
- Creazione calendario attività nazionale.

Articolo 26 – Delegato Tecnico

Il Delegato Tecnico deve essere eletto dall'Assemblea Nazionale e farà parte della Commissione Tecnica con diritto di voto. Si occuperà della gestione della/e disciplina/e Sportiva/e assegnata/e dal Vice Presidente redigendone, e verificandone l'applicazione, il regolamento. Coadiuverà i vari Comitati Organizzatori dei Campionati Nazionali dell'Associazione. Al termine dei Campionati Nazionali redigerà un report riassuntivo da inviare alla Segreteria Generale entro 10 giorni dal termine manifestazione. Non parteciperà, se non espressamente invitato e senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo. Se la posizione resterà vacante, l'Assemblea Nazionale, alla prima riunione utile, eleggerà un nuovo Delegato Tecnico che resterà in carico per il periodo rimanente - sempre relativamente al quadriennio olimpico.

Articolo 27 – Addetto Stampa

L'addetto Stampa è nominato direttamente dal Presidente. Partecipa a tutte le riunioni e commissioni dell'Associazione, senza diritto di voto.

Si occupa della diffusione mediatica degli avvenimenti dell'Associazione a mezzo radio - televisivo, stampa e web.

Si occupa della realizzazione dell'annuario dell'Associazione, redigendone lo sviluppo in tutte le sue fasi.

Articolo 28 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Nazionale. È composto da un Presidente, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al registro dei revisori contabili ed eletto in seno al Collegio stesso, due membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non Associati. Resta in carica 4 anni: non decade se decadono gli Organi Direttivi eletti dall'Assemblea, anticipatamente, per qualsiasi ragione, fino ad avvenute nuove elezioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'A.S.P.M.I. A.s.d., la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto e della Legge. Partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 29 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea. È composto da un Presidente, nominato dal Collegio stesso, due membri effettivi e due supplenti. Costituisce organo di giustizia e vigila sull'osservanza dello Statuto da parte degli Associati. Esprime parere scritto sulle vertenze che il **Comitato Esecutivo** gli sottopone. I provvedimenti sono presi a maggioranza e le riunioni sono formalmente valide con la presenza di tre membri di cui uno sia il Presidente o membro da lui delegato. Non decade se decadono gli Organi Direttivi eletti dall'Assemblea, anticipatamente, per qualsiasi ragione, fino ad avvenute nuove elezioni.

Articolo 30 – Presidente Onorario

Il Presidente Onorario viene nominato dal Presidente, salva ratifica del Comitato Esecutivo, ed è individuato di norma tra i passati Presidenti dell'Associazione ovvero scelto tra personalità di grande prestigio e che abbiano contribuito alla affermazione e/o allo sviluppo dell'Associazione in possesso alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

La carica è a titolo onorifico. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Comitato Esecutivo; sarà considerato un iscritto all'Associazione, a tutti gli effetti e senza l'obbligo di pagamento alcuno.

Partecipa alle Assemblee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associativa.

Il Presidente Onorario deve:

- accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno;
- condividere gli scopi di cui all'articolo 2.

Articolo 31 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione.

Articolo 32 - clausola compromissoria: per effetto dell'appartenenza all'A.SP.M.I. l'Associato si impegna a non adire ad Autorità diversa da quella dell'A.S.P.M.I. per la risoluzione di ogni controversia anche solo indirettamente riferibile alla vita sociale.

TITOLO VII – Scioglimento

Articolo 33 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea generale degli Associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati aventi diritto al voto e con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. La eventuale richiesta dell'Assemblea Straordinaria dei soci avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati aventi diritto al voto, con l'esclusione delle deleghe. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 34 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti del CIO, del CONI o della Federazione sportiva Nazionale a cui l'Associazione a cui è affiliata.